

COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

(Approvato con deliberazione C.C. n° 49 del 28/12/2001)

In vigore dal 01/01/2002

COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

INDICE

CAPO I “Norme generali”	pag. 01
Art. 1 “Oggetto”	pag. 01
Art. 2 “Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani”	pag. 01
Art. 3 “Presupposto della tassa - soggetti passivi - soggetti responsabili”	pag. 01
Art. 4 “Gettito complessivo della tassa”	pag. 02
Art. 5 “Commisurazione della tassa”	pag. 02
Art. 6 “Modalità di applicazione della tassa”	pag. 03
Art. 7 “Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni”	pag. 04
CAPO II “Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione”	pag. 05
Art. 8 “Definizioni”	pag. 05
Art. 9 “Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività”	pag. 05
Art. 10 “Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza”	pag. 06
Art. 11 “Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza”	pag. 07
CAPO III “Classificazione delle categorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti”	pag. 08
Art. 12 “Classi di contribuenza”	pag. 08
CAPO IV “Tassabilità e modalità di diversificata tassazione di locali ed aree assoggettati a tassazione”	pag. 09
Art. 13 “Obbligazione tributaria”	pag. 09
Art. 14 “Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree”	pag. 09
Art. 15 “locali ed aree tassabili con superficie ridotta”	pag. 10
Art. 16 “Riduzione delle tariffe unitarie ed esenzioni”	pag. 12
Art. 17 “Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi”	pag. 13
Art. 18 “Tassa giornaliera di smaltimento”	pag. 14

CAPO VI “Denuncie – Rimborsi – Sanzioni”	pag. 16
Art. 19 “Denuncie”	pag. 16
Art. 20 “Accertamento – Riscossione – Rimborso – Contenzioso”	pag. 16
Art. 21 “Mezzi di controllo”	pag. 17
Art. 22 “Sanzioni ed interessi”	pag. 18
Art. 23 “Abrogazioni”	pag. 18
Art. 24 “Disposizioni transitorie e di rinvio”	pag. 18
Art. 25 “Entrata in vigore”	pag. 19

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1 “OGGETTO”

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Oliena della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 22 febbraio 1994, n. 146, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) La definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b) La classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c) L'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso, alla individuazione delle fattispecie agevolative ed alle modalità di riscossione.

ART. 2 “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI”

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/82 n. 915 e in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc..)

ART. 3 “PRESUPPOSTO DELLA TASSA - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI”

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc..) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio o senza, in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. La tassa relativa ai locali ed aree scoperte in multiproprietà e di centri commerciali integrati è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni, il quale è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 Gennaio di ogni anno, l'elenco dei soggetti occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del Centro Commerciale integrato.

ART. 4 “GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA”

1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa devono essere determinate in modo da rispettare i limiti previsti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la percentuale di copertura del costo di esercizio del servizio fissata annualmente in sede di bilancio di previsione.

ART. 5 “COMMISURAZIONE DELLA TASSA”

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni è commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo di smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II del presente regolamento.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 6 “MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA”

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art 8 D.P.R. 915/1982 e art. 19 del D.Lgs. 507/1993).
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della relativa tariffa (art.59 comma 2 D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).
5. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previsti nei successivi art. 16 e art. 17 del presente regolamento è consentito il cumulo con quelle di cui al precedente comma 4, cumulo che non potrà comunque superare il 80% della tariffa ordinaria.
6. Previa formale e motivata diffida scritta dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto, in misura pari al 40% qualora:
 - a) I contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b) I contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona;
 - c) Non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente settore Ambiente, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate nei termini indicati dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

ART. 7 “CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI”

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Minori produzioni di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
 - b) Uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - c) Uso temporaneo da parte di chi detiene abitazioni in quanto residente all'estero (iscrizione all'A.I.R.E).
2. Nell'applicazione delle agevolazioni o esenzioni si fa riferimento a:
 - a) Motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b) Riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
 - c) Riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. I criteri per le esclusioni sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.
4. Le richieste di riduzione, agevolazione o esenzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli comunali completi di tutti i dati previsti ed avranno effetto a partire dalla data della loro presentazione .
5. Le domande presentate incomplete saranno considerate improcedibili fino a quando non saranno integrate con i dati mancanti.

CAPO II
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI
DI QUANTIFICAZIONE

ART. 8 “DEFINIZIONI”

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a) Coefficiente di produttività specifica Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
 - b) Coefficiente medio di produttività specifica Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
 - c) Indice di produttività specifica Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
 - d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.
 - e) Tariffa media convenzionale Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $T_m = C/St$.
 - f) Coefficiente di qualità Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,5 ed 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.
 - g) Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo- del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 9 “MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA”

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguito dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello

Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

3. Per categorie di attività non specificatamente indagate, il coefficiente di produttività specifica può essere determinato con riferimento a criteri di analogia.

ART. 10 “MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA”

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:
 - da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
 - da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
 - da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K .

ART. 11 “QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA”

1. Le tariffe unitarie, espresse in L/mq, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:
$$T_n = K_n I_n T_m$$
2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a) Rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) Ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c) Revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III

**“CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED
AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI”**

ART. 12 “CLASSI DI CONTRIBUENZA”

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma, del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei criteri di cui al precedente Capo II del presente Regolamento, si applicano le sottoindicate classi. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue:

CAT.	DESCRIZIONE DELLE VOCI
A	Locali di civile abitazione
B	Alberghi notturni o diurni, pensioni, case di riposo, sedi di collettività, associazioni religiose, culturali, sedi di partiti politici, campeggi, magazzini, depositi e simili anche se costantemente chiusi e senza accesso di pubblico
C	Ristoranti, studi professionali in genere, ospedali, ambulatori ed istituti di cura (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali), scuole di ogni genere e grado, locali sedi di enti pubblici, banche ed istituti di credito, autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento, di distributori di carburante, laboratori artigiani, stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali tossici o nocivi), stabilimenti montani o balneari, impianti, (non sono assoggettate a tassazione le aree coperte destinate esclusivamente all'attività sportiva riservata ai soli praticanti), cabine telefoniche e simili.....
D	Supermercati, empori e grandi complessi commerciali e negozi in genere, spacci interni, aree adibite a banchi di vendita all'aperto.
E	Bar, discoteche, circoli ricreativi, sale da gioco

Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO IV
TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE
ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 13 "OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA"

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli precedenti, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) Quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) In carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 14 "TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE"

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree qualsiasi uso adibite nonché le relative aree accessorie o pertinenziali, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature o comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) Ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;
 - c) Le scale e gli androni dei condomini;
 - d) Balconi, terrazze esterne e scoperte;
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) Fabbricati danneggiati o non agibili, ristrutturazione della totale superficie calpestabile dell'unità immobiliare, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione e il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'unità immobiliare. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - g) Locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive non adibite a giardino e parco;
 - h) Edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto.Per eventuali situazioni non contemplate si utilizzano criteri di analogia.
3. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 15 del presente regolamento nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, di regola, si formano rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accordata a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente sulla base delle norme e del regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 15 “ LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA”

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sotto indicate:

ATTIVITA'	RID.
Autocarrozzerie	40%
Lavanderie a secco	35%
Autofficine, elettrauto	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, artistiche	25%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	20%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici	15%
Distributori di carburante, autolavaggi	10%

La tassazione nei termini sopraindicati viene accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 16 “RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE ED ESENZIONE”

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

L'abitazione con unico occupante, avente una superficie superiore a 35 mq utili, escluse le pertinenze	30%
La parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore, purchè in possesso di partita IVA agricola	30%
Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	30%
Abitazioni tenute ad uso stagionale, limitato o discontinuo a condizione che tale uso sia specificato nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30%
Nucleo familiare iscritto all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero)	50%

2. Le riduzioni o le esenzioni di cui ai punti precedenti **saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, e sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dalla data della loro presentazione.**
3. L'agevolazione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1 o delle esenzioni di cui al comma 4;
5. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 22 del

presente regolamento

ART. 17 “RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI”

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività e qualora l'istruttoria tecnica del settore Ambiente dia esito positivo, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%;
 - b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 40%.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria può essere determinata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 60% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.
4. Le agevolazioni di cui al sopra sono accordate a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del Settore Ambiente in collaborazione con il Gestore del servizio pubblico.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili con quelle di cui all'art. 6 e all'art. 16 del presente regolamento, con lo stesso limite massimo del 80% della tariffa ordinaria.

ART. 18 “TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO”

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani è applicata la tassa giornaliera di smaltimento rifiuti agli utenti che, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, occupino o detengano locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare con le stesse modalità disciplinate dall'art. 20 del presente regolamento all'atto dell'occupazione.
4. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protragga per più di un'ora;
 - b) Occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

CAPO VI
DENUNCE - RIMBORSI - SANZIONI

ART. 19 “DENUNCE”

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, su appositi moduli predisposti dal Comune, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.
2. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere gli elementi di cui all'art. 70 comma 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di inoltro.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 del presente regolamento.
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

ART. 20 “ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - RIMBORSO – CONTENZIOSO”

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti soggetti al tributo dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Gli importi sono riscossi, a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, e l'intera somma ripartita in quattro di pari importo con scadenza 15 aprile, 15 Giugno, 15 settembre, 15 novembre, mediante versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria del Comune di Oliena, ovvero mediante versamento diretto presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario; Su istanza del contribuente, che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate della somma dovuta, ed il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione. Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. I rimborsi spettanti, nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo versato e non dovuto, sono disposti nei termini previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni
4. La variazione dell'ammontare della tassa, dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

5. Il contenzioso, è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 21 “MEZZI DI CONTROLLO”

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed applicando le sanzioni previste dall'art. 22 del presente regolamento.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 22 “SANZIONI ED INTERESSI”

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento della tassa rifiuti solidi urbani si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo dovuto o tardivamente versato; non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli art. 16 comma 3 e art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa dal lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono ridotte ai sensi dell'art. 16 comma 3 e art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi di cui all'art. 17 della Legge 8 Maggio 1998 n° 146, nella misura del due virgola cinque per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 23 “ABROGAZIONI”

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 24 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO”

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2002 il termine di scadenza ed il numero delle rate di cui all'art. 20 del presente regolamento saranno fissati con successivo atto dell'Organo Esecutivo dell'Ente.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 “ENTRATA IN VIGORE”

1. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 01/01/2002.